**

*GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA*

*UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE*

***COMUNICATO STAMPA***

**CDS, SPIAGGE: PROROGA CONCESSIONI SOLO AL 31 DICEMBRE 2023 PER ORGANIZZARE GARE**

**PER L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO VA TUTELATA CONCORRENZA, NO A PROROGHE AUTOMATICHE E GENERALIZZATE**

Con le sentenze nn. 17 e 18 pubblicate oggi, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rimarcando “l’eccezionale capacità attrattiva del patrimonio costiero nazionale”, ha affermato che la perdurante assenza (nonostante i ripetuti annunci di un intervento legislativo di riforma, mai però attuato) di un’organica disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime genera una situazione di grave contrarietà con le regole a tutela della concorrenza imposte dal diritto dell’U.E., perché consente proroghe automatiche e generalizzate delle attuali concessioni (l’ultima, peraltro, della durata abnorme, sino al 31 dicembre 2033), così impedendo a chiunque voglia entrare nel settore di farlo.

Secondo il Consiglio di Stato, il confronto concorrenziale, oltre ad essere imposto dal diritto U.E., “è estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza, potendo contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita”.

I concessionari attuali potranno comunque partecipare alle gare che dovranno essere bandite.

Per consentire alla p.a. di “intraprendere sin d’ora le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara”, per “consentire a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa che possa finalmente […] disciplinare in conformità con l’ordinamento comunitario il rilascio delle concessioni demaniali”, nonché per evitare l’impatto sociale ed economico della decisione, le attuali concessioni potranno continuare fino al 31 dicembre 2023.

Dal giorno successivo, tuttavia, non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza. Scaduto tale termine, quindi, “tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se via sia - o meno - un soggetto subentrante nella concessione”.

Le sentenze sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr>

Roma, 9 novembre 2021